



COMUNE DI VIGGIANO

PROVINCIA DI POTENZA

ORDINANZA Sindacale n. 32 /-2020

Prot. n. 0014421 /2020 del 28/08/2020

OGGETTO : DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE IN ONORE DI MARIA S.S. DEL SACRO MONTE DI VIGGIANO 06/09/2020.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il giorno 06 settembre 2020, si svolgeranno una serie di cerimonie religiose e uno spettacolo pirotecnico in occasione della festività di Maria S.S. del Sacro Monte di Viggiano, Patrona delle genti lucane, che interesseranno luoghi pubblici o aperti al pubblico e che tale iniziativa potrebbe determinare un notevole afflusso di persone;
- occorre assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa, al fine di prevenire situazioni di criticità per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, causate dal consumo di bevande in bottiglie, contenitori, o bicchieri in vetro nelle zone interessate e che potrebbero concorrere a creare tra i partecipanti alle medesime comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

RITENUTO di contemperare tale esigenza con l'interesse pubblico alla libera circolazione di beni e alla fruizione di bevande da parte di tutti i cittadini, oltre che salvaguardare l'interesse economico degli esercenti;

ATTESA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle sopra descritte esigenze di pubblico interesse, salute e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie e bicchieri di vetro e lattine;
- il divieto di detenere o portare con se nelle aree interessate, contenitori in vetro e lattine ;

VISTE, inoltre, le Circolari del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza incolumità a seguito di avvenimenti di cronaca, nr. 555/O.P./0001991/2017/1 del 07/06/2017 e del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile – n. 0011464 del 19/06/2017 concernenti “Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza” nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

VISTI gli esiti dell'incontro tenutosi presso la Prefettura di Potenza in data 19/08/202, avente ad oggetto l'organizzazione delle manifestazioni religiose previste per il giorno 06/09/2020, nel Comune di Viggiano;

DATO ATTO che : dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto , della Provincia di Potenza , ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ;

VISTI :

- Il Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 N. 773 ;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 ;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110 (10) del 28/07/2017 ;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125 ;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali “ e s.m.i. come modificato dal D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48 ;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali ;

- la legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i. ;
- il D.Lgs. 114/98 ;
- l'art. 3 della legge 241/90 e s.m.i. ;
- l'art. 5 comma 2 della legge n. 287/91 ;
- gli artt. 650 e 689 del Codice Penale ;
- il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ;

ORDINA

Per la causale espressa in premessa, e dunque per motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica, in tutta l'area urbana del Comune di Viggiano:

- ◆ **Dalle ore 21:00 del giorno 05 settembre e fino al termine delle manifestazioni previste per il giorno 06 settembre 2020:**
 - è fatto assoluto divieto a chiunque, di somministrare e/o vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine;
 - il divieto di somministrazione e/o vendita di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o lattine, prescrivendo che la relativa bevanda dovrà essere consumata all'esterno dei locali unicamente in bicchieri di carta, di plastica o di altro materiale riciclabile, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
 - è vietato a chiunque detenere e portare nelle aree interessate dal divieto, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirli agli astanti, anche se a titolo gratuito ;
- ◆ **dalle ore 03:00 alle 07:00 del giorno 06 settembre 2020 :**
 - il divieto di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualunque contenitore;

AVVERTE

- La presente ordinanza è rivolta ai titolari di Pubblici Esercizi e agli esercenti sia in sede fissa che ambulante, agli organizzatori degli eventi, ai titolari di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande insistenti o comunque interessanti luoghi pubblici o aperti al pubblico, ubicati nei pressi delle aree oggetto dei divieti;
- Le inosservanze alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 17 del T.U.L.P.S., salva l'applicazione di ogni altra sanzione amministrativa e penale per gli illeciti costituenti reato e/o violazione amministrativa ;
- fatte salve le responsabilità penali previste dall'art. 650 del codice penale in caso di nottemperanza all'ordinanza e le eventuali specifiche sanzioni amministrative previste dalla legislazione, i trasgressori, esercenti di pubblico esercizio saranno soggetti alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività sino alla conclusione della manifestazione ;
- chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, sarà inoltre soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 , ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 e 1 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ;
- la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle presente ordinanza è demandata agli operatori della Polizia Locale e quelli delle altre Forze dell'ordine ;

DA ATTO

che la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dalle vigenti norme.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione é redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a dati sensibili o giudiziari;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa:

- Al Prefetto di Potenza;
- Al Questore della Provincia di Potenza;
- All'Ufficio di Polizia Locale;
- Al Comando Carabinieri di Viggiano;
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Viggiano;
- Al Comando Carabinieri Forestale di Viggiano;
- A tutti i titolari di pubblici esercizi.

AVVERTE

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente dell'ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata ovvero in via alternativa potrà proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

VIGGIANO , li 28 agosto 2020



IL SINDACO
Avv. Amedeo CICALA

VICE SINDACO
Paolo Varalla